

PROTOCOLLO OPERATIVO – TERRITORIALE DI INTESA SULL'IDENTIFICAZIONE E SULL'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Tra

Regione Marche
Tribunale per i Minorenni di Ancona
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona
Prefettura di Ancona
Prefettura di Ascoli Piceno
Prefettura di Fermo
Prefettura di Macerata
Prefettura di Pesaro - Urbino
Anci - Marche

Dallo studio del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati emerge che molto spesso essi vengono rinvenuti sul territorio nazionale privi di documenti di identità che consentano un sicuro accertamento della loro età. Essi inoltre versano sempre in una condizione di forte vulnerabilità; di qui la necessità di accoglienza che impone, agli organi individuati dalla normativa nazionale in vigore, di provvedere alla loro protezione in linea con le direttive contenute nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'O.N.U il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176.

I Minori Stranieri Non Accompagnati (in prosieguo indicati come MSNA) sono destinatari di un insieme di norme di protezione che garantiscono loro il diritto a non essere espulsi, non essere trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, ad essere sempre coadiuvati da una persona



che ne abbia la legale rappresentanza, ad ottenere un permesso di soggiorno, ad accedere al sistema sanitario e scolastico e ad altre forme di tutela, secondo la normativa prevista dagli artt. 19 e seguenti e 31 e 32 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. Immigrazione), dal d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 n. 15, nonché, da ultimo, dalla L. 7 aprile 2017 n. 47 e dal d.lgs. 22 dicembre 2017 n. 220.

La normativa vigente in materia prevede espressamente la ratifica delle misure di accoglienza in apposito procedimento giurisdizionale di competenza dell'Autorità Giurisdizionale Minorile. Ne deriva la stringente necessità di determinare, con la certezza consentita dalla miglior scienza ed esperienza medica, l'età dei giovani migranti presenti sul territorio italiano nei casi in cui le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria abbiano fondati dubbi sulla dichiarazione di minore età proveniente dal cittadino straniero privo di documenti d'identità. Ciò perché altrimenti in caso di erronea identificazione del soggetto, come maggiorenne, si determinerebbero provvedimenti gravemente lesivi dei diritti del minore straniero.

Negli ultimi anni sono state emanate numerose raccomandazioni in materia di accertamento dell'età, da parte della Commissione e del Parlamento Europeo, dalle Nazioni Unite, da diverse Organizzazione non Governative, dal Ministro dell'Interno, oltreché protocolli interministeriali.

In particolare, già con circolare n. 17272/7 del 9 luglio 2007 "Identificazione di migranti minorenni" il Ministero dell'Interno, partendo da considerazioni sulla vulnerabilità dei migranti minorenni e sulle prescrizioni contenute in plurime convenzioni internazionali, in materia di tutela di diritti dell'infanzia, concludeva sull'esigenza di accertare le generalità e l'età degli immigrati, anche minorenni sprovvisti di documenti e, conseguentemente sulla necessità, nei casi di incertezza sulla minore età, di far ricorso a tutti gli accertamenti utili per determinare l'età del migrante utilizzando, in via prioritaria, strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici. Si ribadiva altresì che, in caso il dubbio permanesse, anche a seguito degli accertamenti medici, il migrante doveva essere considerato minorenne.

Nel 2009 è stato poi redatto dal Gruppo Tecnico Inter-istituzionale costituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un "Protocollo per l'accertamento dell'età dei minori secondo il modello dell'Approccio multidimensionale" (c.d. Protocollo Ascone), in cui venivano stabiliti fondamentali principi e garanzie. Tutti i soggetti coinvolti avvertivano l'esigenza di definire un procedimento unitario al quale fare riferimento nelle procedure di identificazione e di accertamento della minore età del minore straniero non accompagnato, considerata la frequenza di casi molto spesso dubbi, con conseguenze spesso lesive dei diritti del minore. I soggetti istituzionali firmatari convenivano altresì per un approccio multidimensionale, riguardo alle differenti modalità di accertamento della minore età e sulla necessità di un'azione sinergica per perfezionarne le procedure.

Ciò in piena osservanza dell'art. 19 co. 2 del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 che dispone che "se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico sanitari non invasivi al fine di accertare l'età", in quanto la metodologia olistica multidisciplinare prevede tipologie di accertamenti non invasivi.



Successivamente, il 3 marzo 2016, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvava un documento più completo e organico: il "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati", che disciplinava le varie fasi procedurali necessarie sia per l'identificazione sia per l'accertamento dell'età del MSNA e che prevedeva tra l'altro, espressamente, la costituzione di equipe multidisciplinari nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Il 9 luglio 2020, infine, la Conferenza Unificata Stato - Regioni ha approvato il protocollo oggi vigente: il "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati", di taglio più marcatamente sanitario rispetto al documento approvato il 3 marzo 2016 e che delinea definitivamente l'approccio multidisciplinare per l'accertamento dell'età del MSNA, procedura che, in linea con quanto previsto dalla cd. L. Zampa, va attivata solo quando ci sia fondato dubbio sulle dichiarazioni rilasciate dal minore sulla propria età.

Il presente protocollo, ha l'intento di rendere omogenee e armonizzare, a livello regionale, le procedure adottate dai diversi soggetti istituzionali coinvolti, per l'identificazione e l'accertamento dell'età dei MSNA e, per quanto attiene a tale ultima finalità, si richiama integralmente, come si dirà anche in seguito, al Protocollo multidisciplinare di cui al precedente capoverso.

PREMESSO CHE:

- la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 176/1991, all'art. 3 stabilisce tra i suoi principi fondamentali quello del "superiore interesse del minore", che deve costituire considerazione preminente in tutte le decisioni relative ai minori, di qualsivoglia Ente o Autorità;
- tale principio è richiamato dall'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione), che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore, in conformità con l'art. 3 della citata Convenzione;
- l'art.18 co. 2 d.lgs n. 142/2015 prevede come funzionale all'interesse superiore del minore che egli sia attentamente ascoltato tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e sviluppo personale "anche al fine di conoscere l'esperienza pregressa e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani". Lo stesso articolo prevede altresì, ai co. 2 bis e 2 ter, inseriti dal d.lgs. 22 dicembre 2017 n. 220, che è assicurata l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati , in ogni stato e grado del procedimento, tramite minore, nonché gruppi, fondazioni, associazioni persone idonee indicate dal organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del T.U. immigrazione, previo consenso del



minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. Il minore straniero non accompagnato ha il diritto altresì di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale;

- l'art. 5 della citata L. 47/2017 ha inserito, dopo l'art. 19 del d.lgs. n. 142/2015, l'art. 19 bis che disciplina dettagliatamente la procedura di "Identificazione dei minori stranieri non accompagnati";
- l'ordinamento italiano stabilisce inoltre specifiche norme a tutela dei soggetti minori di età, con particolare attenzione: 1) ai minori in stato di abbandono (tutelati da norme ad hoc non riconducibili alla legislazione sull'immigrazione); 2) ai minori stranieri non accompagnati (minori stranieri che si trovino per qualsiasi causa nel territorio nazionale privi di assistenza e rappresentante legale).
 - Per i minori di cui al punto 2) è previsto, in particolare: il divieto di espulsione e di trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (d.lgs. n. 286/1998, artt. 19, 35, 38; D.P.R. 394/1999, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice Civile, art. 403) e di essere affidati a una famiglia o a una comunità per minori (L. n. 184/1983, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice civile, art. 343);
- molti minori stranieri risultano privi di documenti di identità e, ove erroneamente identificati come maggiorenni, possono subire gravi lesioni dei loro diritti, non essendo applicate le norme a tutela dei minori;
- si rende dunque necessario attenersi a procedure per l'accertamento dell'età atte a garantire che nessun minore straniero sia erroneamente identificato come maggiorenne:
- l'art. 19 co. 2 del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 dispone che "se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico sanitari non invasivi al fine di accertare l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo";
- anche le norme in materia di accertamento dell'età disciplinate dall'art. 8 del D.P.R. 448/1988 e dall'art. 19 del d.lgs. 25/2008 con riferimento ai minori sottoposti a procedimento penale e ai minori richiedenti protezione internazionale, stabiliscono il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e la necessità del consenso informato del minore o del suo rappresentante legale;
- tali norme possono essere applicate per analogia anche ai minori che non siano sottoposti a procedimento penale o richiedenti protezione internazionale anche in considerazione di quanto già ritenuto con la circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 prot. 17272/7 "Identificazione di migranti minorenni", cui sopra si è già fatto riferimento:



- per l'accertamento dell'età dei minori andrà fatto esclusivo e integrale riferimento al "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" approvato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni che prevede un approccio multidisciplinare;
- si darà luogo all'accertamento dell'età secondo la procedura delineata dal citato Protocollo solo se sussisteranno fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore stesso;
- per l'accertamento dell'età dei minori vittime di tratta andrà fatto riferimento anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 234 del 10 novembre 2016;
- si ritiene necessario, affinché le procedure per l'accertamento dell'età dei minori migranti identificati sul territorio regionale risultino omogenee e conformi alle norme e alle indicazioni sopra citate, adottare un Protocollo a livello locale che stabilisca i criteri e le procedure di seguito indicati.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Principio del superiore interesse del minore

In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età o in cui si renda necessario l'accertamento dell'età, il superiore interesse del presunto minore deve essere tenuto in considerazione preminente, in conformità con l'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva con L. n. 176/1991 e cristallizzato oggi espressamente nell'art. 18 comma 2 d.lgs 142/2015, sopra richiamato.

2. Accoglienza ed identificazione del presunto minore – attività degli organi di polizia (Questura e Comando Provinciale Carabinieri)

L'identificazione del minore straniero non accompagnato è atto tipico di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria; pertanto eseguibile solo da parte di personale con idonee qualifiche di P.S e di P.G.. Essi assicureranno la predisposizione degli atti e delle comunicazioni necessarie e propedeutiche per la certificazione dell'età.

Sarà sempre adottata la procedura di "fotosegnalamento" presso gli Uffici/Comandi delle Forze di polizia competenti, con conseguente assegnazione automatica del c.d. "Codice CUI" (Codice Unico Identificativo). Detto Codice sarà associato ai minori con età superiore ai 14 anni.

L'operatore di P.S. o di P.G. provvede poi all'affidamento del minore alla Pubblica Autorità (Servizio di Pronto Intervento organizzato dal Comune), per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 403 c.c., con tempestivo inoltro degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e ss. c.c. e per la ratifica delle misure di accoglienza.

L'autorità di pubblica sicurezza, nel corso dell'attività di identificazione del minore straniero non accompagnato, sarà coadiuvata da mediatori culturali e svolgerà le proprie attività "alla presenza



del tutore o del tutore provvisorio se già nominato" (art. 19 bis d.lgs. 142/2015).

L'autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, consulta "il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste" (art. 19 bis co. 3 bis d.lgs.142/2015).

Accertamento medico dell'età come extrema ratio

L'accertamento dell'età può essere disposto esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria Minorile - nella specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni - nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età dell'interessato.

Ove l'interessato sia in possesso di un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero di un documento di riconoscimento munito di fotografia, da cui risulti la minore età, non possono essere disposti accertamenti medici, ad eccezione dei casi in cui sia stata accertata la falsità del documento esibito.

In tali ultimi casi, l'autorità giudiziaria disporrà l'accertamento medico dell'età.

La situazione verrà segnalata telefonicamente al Magistrato di turno della Procura Minorenni che potrà anche dare disposizioni telefoniche in ordine alla eventuale necessità di disporre l'accertamento medico sull'età secondo l'approccio olistico multidisciplinare (vd. punto 5), di cui il ricevente la disposizione annoterà orario e contenuto, da inserire agli atti. Alla disposizione telefonica seguirà una comunicazione scritta, anche soltanto via mail. Nei casi di complessità di valutazione, si richiederà comunque comunicazione scritta, per poter emettere analoga, formale disposizione sull'accertamento dell'età.

Documenti differenti dai documenti "anagrafici" (ad es. il certificato di nascita privo di fotografia). pur non rappresentando prove certe, costituiscono principi di prova da considerare nel valutare l'opportunità o meno di disporre accertamenti medici.

Se l'interessato è risultato minorenne in base a precedenti esami medici, non possono essere disposti ulteriori accertamenti, a meno che sia verificato che le precedenti perizie sono state effettuate in modo fraudolento.

Ove il migrante dichiari di essere maggiorenne, ma l'operatore abbia dubbi sulla veridicità di tale dichiarazione e sull'autenticità degli eventuali documenti esibiti, quest'ultimo informa il presunto minore sui diritti che gli sarebbero riconosciuti ove identificato come minorenne. In tali casi, solo come extrema ratio, permanendo il dubbio sull'età del giovane migrante, l'autorità giudiziaria disporrà l'accertamento medico sull'età secondo l'approccio olistico multidisciplinare, secondo la procedura di segnalazione telefonica (seguita, quanto meno da mail) al magistrato di turno, e quant' altro, sopra illustrata.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono riferire al più presto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sulle condizioni di ogni presunto minore in



situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'art. 9 della Legge 184/1983, anche nei casi in cui non siano certi della minore età della persona.

La procedura di accertamento viene immediatamente interrotta qualora, grazie alla collaborazione dell'interessato o della competente autorità diplomatico-consolare, pervenga all'autorità che ha disposto l'accertamento un documento anagrafico da cui risulti la minore ovvero la maggiore età.

Il presunto minore deve essere informato, in una lingua a lui comprensibile, circa la finalità e la tipologia degli accertamenti medici cui potrà essere sottoposto, i possibili risultati e le eventuali conseguenze di tali risultati, nonché il suo diritto di rifiutarsi di essere sottoposto a detti esami e le eventuali conseguenze di tale rifiuto.

Tali informazioni sono fornite all'interessato da un mediatore linguistico-culturale e mediante una nota scritta in una lingua a lui comprensibile.

Le informazioni di cui sopra sono fornite anche al legale rappresentante del presunto minore.

Gli accertamenti medici possono essere effettuati solo previo consenso informato dell'interessato e/o del suo legale rappresentante.

L'art. 19 bis co. 7 d. lgs. 142/2015 dispone che l'esito dell'accertamento socio – sanitario sia comunicato allo straniero, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità che ha disposto l'accertamento, quindi la Procura della Repubblica per i Minorenni.

Va anche comunicato direttamente, come da operatività già in atto, al Tribunale per i Minorenni, che è l'autorità competente ad emettere il decreto di determinazione dell'età, il provvedimento non definitivo sino a che non siano spirati i termini per il reclamo.

Il Tribunale per i Minorenni comunicherà allo straniero, all'esercente la responsabilità genitoriale, al Servizio Sanitario Nazionale e alla struttura ospitante il minore la propria valutazione in ordine all'accertamento dell'età, anche per l'ulteriore inoltro del dato alle Forze di Polizia competenti affinché esse possano completare l'inserimento in banca dati dei dati identificativi del minore, comprensivi dell'età determinata.

L'esecuzione della corretta procedura di identificazione prima, con attribuzione a tutti i MSNA di un codice CUI, e successivamente la comunicazione dell'esito dell'accertamento medico sull'età alle competenti Forze di Polizia sono procedure indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo dell'accertamento medico dell'età come *extrema ratio* perché, ai rintracci del minore successivi al primo, la consultazione della banca dati consentirà l'accesso al dato della valutazione della sua età già espletata, evitando una sua inutile duplicazione.

4. Trattamento del presunto minore nelle more dell'accertamento.

Fino a quando non siano disponibili i risultati dell' accertamento medico ovvero l'interessato non sia stato identificato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, la minore età deve essere presunta e dunque si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare l'immediato collocamento in una struttura di accoglienza per minori da parte del servizio sociale del Comune, la nomina del tutore e la sospensione dell'adozione e dell'esecuzione di tutte le



misure che possano lederne i diritti, inclusi i provvedimenti di espulsione e di trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

5. Metodi e procedura per l'accertamento dell'età e principio di presunzione di minore età in caso di dubbio.

L'art. 19 bis co. 6 del D. Lgs. 142/'15 dispone che l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto con un approccio olistico – multidisciplinare, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisio – psichica della persona. La procedura per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati sarà quella prevista dal "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" approvata dalla Conferenza Unificata Stato –Regioni il 9 luglio 2020 cui si rinvia e che, a mero scopo pratico, si allega al presente atto

7. Costituzione di tavolo inter-istituzionale permanente

Il tavolo inter-istituzionale sui MSNA, già costituito e presieduto congiuntamente dalla Prefettura di Ancona e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, avrà il compito di effettuare un confronto permanente in relazione all'avanzamento dell'attività sui MSNA e all'individuazione tempestiva delle azioni da porre in essere per affrontare eventuali difficoltà operative o per apportare eventuali modifiche al protocollo stesso.

8. Tutela della privacy

Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie affinché le procedure definite nel presente Protocollo siano applicate nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003.

9. Disposizioni finali

L'interpretazione di ogni disposizione del presente protocollo, in caso dubbio, verrà effettuata in coerenza con quanto disposto dal "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" approvato dalla Conferenza Unificata Stato –Regioni il 9 luglio 2020.

Ancona, 23 marzo 2022



Proféttura di Nncena Ufficie territoriale del Geverne

Regione Marche

Tribunale per i Minorenni di Ancona

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona

Prefettura di Ancona

Prefettura di Ascoli Piceno

Prefettura di Fermo

Prefettura di Macerata

Prefettura di Pesaro - Urbino

Anci - Marche